

**Procedure.** Norme regionali sulla valutazione ambientale strategica - Solo Sicilia e Basilicata hanno regole precedenti la direttiva Ue

# Piani urbanistici, Vas in formato locale

Puglia e Marche esonerano dall'esame di impatto le varianti con scambio di cubature



A CURA DI  
**Raffaele Lungarella**

È un cantiere aperto quello delle leggi con cui le Regioni recepiscono le norme europee e nazionali sulla **valutazione ambientale strategica (Vas)** di piani e programmi di intervento. Di recente l'Associazione dei costruttori (**Ance**) ha fatto il punto con un monitoraggio delle disposizioni delle singole Regioni.

Di fatto solo Sicilia e Basilicata non si sono ancora dotate di una propria regolamentazione della Vas e continuano ad applicare la legge statale oppure norme regionali approvate prima della direttiva europea. Mentre, sul fronte degli aggiornamenti, le ultime novità arrivano dalla Liguria che ha appena fornito le linee guida per applicare la propria legge del 2012 e dalla Puglia che ha individuato a fine 2012 gli ambiti di esclusione dalla Vas. Diverse altre Regioni, comunque, hanno rivisto con aggiornamenti la propria disciplina (si veda la tabella a fianco).

## Gli obiettivi

Tra le diverse procedure pubbliche poste a salvaguardia dell'ambiente, gli esiti della Vas offrono un quadro di riferimento per le valutazioni ambientali più di dettaglio.

La Vas deve «garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione dei piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile». Lo svolgimento della procedura è disciplinata dal decreto legislativo 152/2006, che ha recepito la direttiva 2001/42/Ce, con la quale la salvaguardia e la tutela ambientale sono state anticipate già al-

la fase di programmazione e pianificazione.

## Le Regioni

Con la delibera della Giunta regionale 331 del 28 marzo 2013 la Liguria ha fornito gli indirizzi operativi per l'applicazione della Lr 10 agosto 2012, n. 32.

Sulla scia dell'orientamento di altre Regioni, la Liguria individua l'ambito di applicazione delle norme nei piani e programmi che - per le modificazioni diffuse che possono apportare al territorio - sono suscettibili di produrre impatti rilevanti sull'ambiente. La lista comprende quelli con i quali si interviene nei settori dell'agricoltura, della foresta, della pesca, dell'energia, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; nel settore dei trasporti, sono compresi anche i piani regolatori dei porti di interesse internazionale.

Niente Vas, invece, per i piani di protezione civile per salvaguardare l'incolumità pubblica, i progetti di piano-stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e quelli operativi dei

piani urbanistici comunali.

Con la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 anche la Puglia si è dotata di una propria disciplina di Vas. Nell'individuare gli ambiti di esclusione da questo livello di valutazione ambientale, il legislatore pugliese ha riservato una particolare attenzione ai piani urbanistici.

Sono escluse le varianti urbanistiche assunte per l'approvazione dei piani di alienazione e valorizzazione immobiliari che riguardano piccole aree locali o modificano marginalmente quelli già sottoposti a Vas.

Non necessitano della valutazione anche gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a Vas, purché la pianificazione generale definisca già l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi.

Anche le Marche sottopongono a condizioni l'esonero dalla Vas delle varianti ai Prg e ai loro strumenti di attuazione. Non devono, tra l'altro, comportare incrementi del carico urbanistico, né prevedere opere per le quali è richiesta la valutazione di impatto ambientale o di incidenza.

Sono escluse anche le varianti che comportano il trasferimento di capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari, purché l'incremento della stessa capacità edificatoria per uso residenziale non ecceda il 20% del volume esistente entro il tetto di 200 mc, o la stessa percentuale ma entro il limite dei 400 mq per gli usi non residenziali.

Di recente anche la Regione Veneto (articolo 40 della Lr 13/2012; Dgr 1646 del 7 agosto 2012) è intervenuta per dettagliare l'applicazione della Vas ai piani urbanistici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


## APPROFONDIMENTO ONLINE

La mappa delle norme regionali  
[www.ilssole24ore.com/norme/documenti](http://www.ilssole24ore.com/norme/documenti)



## Vas

- La valutazione ambientale strategica (Vas) analizza l'impatto sull'ambiente e sul territorio di piani infrastrutturali e urbanistici. In pratica, con la Vas si anticipa lo studio dell'impatto ambientale degli interventi alla fase iniziale della programmazione. Rispetto alla Via (valutazione di impatto ambientale), la Vas non si limita allo studio di un singolo intervento o di una singola infrastruttura. La direttiva europea sulla Vas è la 2001/42/Ce, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 152 del 2006.



## La mappa

Le norme regionali sulla Vas e il soggetto a cui è affidata la valutazione

Regione	Norme	Ambito di applicazione	Autorità competente
<b>Abruzzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dgr 19 febbraio 2007</li> <li>• Dgr 13 agosto 2007</li> <li>• Circolare 18 gennaio 2011</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Amministrazione pubblica che approva i piani e i programmi da sottoporre a Vas</b>
<b>Basilicata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lr 11 agosto 1999, n. 23</li> <li>• Lr 14 aprile 2000, n. 48</li> </ul>	Regolamenti urbanistici comunali	<b>Ufficio compatibilità ambientale della Regione</b>
<b>Calabria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dgr 23 dicembre 2001, n. 624</li> </ul>	Strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale	<b>Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione</b>
<b>Campania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dpgr 18 dicembre 2009, n. 17</li> <li>• Circolare 11 ottobre 2011, n. 765753</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regione e Comuni</b>
<b>Emilia R.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lr 13 giugno 2008, n. 9</li> <li>• Circolare 12 dicembre 2008 pg. 269360</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regione e Province</b>
<b>Friuli V. G.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lr 5 dicembre 2008, n. 16</li> <li>• Lr 30 luglio 2009, n. 13</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regione e Comuni</b>
<b>Lazio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lr 11 agosto 2008, n. 14</li> <li>• Dgr 15 maggio 2009, n. 363</li> <li>• Dgr 5 marzo 2010, n. 169</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Struttura regionale dell'assessorato competente in materia di ambiente</b>
<b>Liguria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lr n.32 del 10 agosto 2012</li> <li>• Dgr 28 marzo 2013, n. 331</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regione e province</b>
<b>Lombardia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dgr 30 dicembre 2009 n. 10971</li> <li>• Dgr 10 novembre 2010, n. 761</li> <li>• Dgr 22 dicembre 2011, n. 2789</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Ente competente all'adozione o approvazione del piano/programma</b>
<b>Marche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dgr 20 ottobre 2008, n. 1400</li> <li>• Dgr 9 febbraio 2010, n. 220</li> <li>• Dgr 21 dicembre 2010, n. 1813</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regione e Province</b>
<b>Molise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dgr 22 gennaio 2007, n. 76</li> <li>• Dgr 26 gennaio 2009, n. 26</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Pubblica amministrazione che elabora il parere motivato</b>
<b>Piemonte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dgr 9 giugno 2008, n. 12-8931</li> <li>• Comunicato ass. politiche territoriali 18 dicembre 2008</li> </ul>	Vas obbligatoria per nuovi piani regolatori comunali e loro revisioni/varianti generali del piano	<b>Amministrazione preposta all'approvazione dei piani e programmi</b>
<b>Puglia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dgr 13 giugno 2008, n. 981</li> <li>• Dgr 28 dicembre 2009, n. 2614</li> <li>• Lr 14 dicembre 2012, n. 44</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regione e Comuni</b>
<b>P. A. Bolzano</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lp 5 aprile 2007, n.2</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Comitato ambiente provinciale</b>
<b>P.A Trento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lp 15 dicembre 2004, n. 10</li> <li>• Dp 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Soggetto deputato all'adozione del piano o del programma</b>
<b>Sardegna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dgr 7 agosto 2012, n. 34/33</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regione e Province</b>
<b>Sicilia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dgr 10 giugno 2009, n. 200</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regione</b>
<b>Toscana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lr 12 febbraio 2010, n. 10;</li> <li>• Lr 17 febbraio 2012 n.6</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regione, Province, Comuni, Enti parco</b>
<b>Umbria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lr 16 febbraio 2010, n. 12;</li> <li>• Lr 4 aprile 2012, n. 7</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regioni e Province</b>
<b>Valle d'Aosta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lr 26 maggio 2009, n. 12</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regione</b>
<b>Veneto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lr 13/2012</li> <li>• Dgr 31 marzo 2009, n. 791</li> <li>• Dgr 7 agosto 2012, n. 1646</li> </ul>	Dlgs 152/2006	<b>Regione</b>

Fonte: **Ance** e atti ufficiali delle Regioni